

C O P I A

N° 031 Reg. Del.
del 05.11.2008

COMUNE DI FEROLETO DELLA CHIESA



Provincia di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:	Approvazione Regolamento T.A.R.S.U.=
-----------------	--------------------------------------

L'anno **DUEMILAOTTO** addì **CINQUE** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **10,15** convocato per determinazione del **Sindaco** ed invitato come da avvisi scritti in data **31.10.2008** consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito in seduta **Pubblica** sotto la presidenza del **Sindaco Sig. MILETO Giuseppe** in sessione **STRAORDINARIA** di **PRIMA** convocazione, il Consiglio Comunale, composto dai Sigg.:

N° ord.	Cognome e Nome		Presente (si-no)	N° ord.	Cognome e Nome		Presente (si-no)
1	MILETO	GIUSEPPE	SI	8	RASCHELLA'	FRANCESCO	SI
2	GRANDE	GIUSEPPE	SI	9	CARBONE	ANNA MARIA FRANCESCA	NO
3	PALMIERI	SALVATORE	SI	10	MISITI	VINCENZO	SI
4	OZZIMO	LORENZO	SI	11	BARCI	FRANCESCO	SI
5	MISITI	GIUSEPPE	NO	12	FERRENTINO	ELIA	SI
6	ZITO	SALVATORE	NO	13	NERI	GIUSEPPE	NO
7	ROSANO	FORTUNATA	SI				

Presenti N° 09

Assenti N° 04

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, N° 267) il **Segretario Comunale Musolino D.ssa Antonia**

Il **Sindaco-Presidente**, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: =====

Il **Presidente** dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri:

Visto: Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. 18 agosto 2000, N° 267;

IL RESPONSABILE UFF. TECNICO
F.to (Geom. Domenico Repici)

VISTO: Si esprime parere favorevole per la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1° de D.Lgs. 18 agosto 2000, N° 267, nonché si attesta la copertura finanziaria ai sensi de successivo art. 151, comma 4.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA
F.to (Rag. Antonia Zappia)

Preliminarmente si dà atto che durante la discussione dell'argomento posto al punto 11 dell'o.d.g. escono e si allontanano i Consiglieri Rosano Fortunata, Raschellà Francesco; come da verbale N° 21 dell'odierna seduta;

Presenti: N° 07; assenti: N° 06 (Zito Salvatore, Neri Giuseppe, Rosano Fortunata, Raschellà Francesco, Misiti Giuseppe e Carbone Anna Maria Francesca);

IL SINDACO

Nella continuità dei lavori del Consiglio Comunale passa alla trattazione del successivo punto dell'o.d.g. e di cui all'oggetto;

Illustra l'argomento sulla base del Regolamento allegato agli atti istruttori, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N° 31 del 29.06.1994;

Ravvisa l'opportunità di integrare il suddetto Regolamento inserendo le agevolazioni per i portatori di handicap di cui alla legge N° 104/92, art. 3 comma 3 e invita il Consiglio a determinarsi in tal senso;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 52 del Decreto legislativo n. 446 del 15.12.1997 che disciplina la potestà regolamentare generale delle province e dei comuni;

VISTO il CAPO TERZO il Decreto legislativo n. 507 del 15 novembre 1993 e successive modificazioni, relativo alla Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

VISTO il proprio precedente regolamento e di cui sopra citato;

RITENUTO opportuno integrare il suddetto Regolamento inserendo nella Parte I l'art. 13 introducendo talune fattispecie agevolative per i contribuenti;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, N° 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il Regolamento di contabilità;

D E L I B E R A

- 1) La premessa che precede qui si intende integralmente riprodotta;
- 2) di integrare il Regolamento T.A.R.S.U. del Comune di Feroletto della Chiesa, approvato con delibera del C.C. N° 31 del 29.06.1994, con l'inserimento nella Parte I dell'art. 13 così formulato:

"ART. 13

Agevolazioni

A richiesta del contribuente, si applica la seguente riduzione alla parte variabile della tassa, per il caso di seguito riportato.

Il Responsabile del tributo, coadiuvato dagli uffici comunali, e dalle aziende incaricate dei servizi, provvede a verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni dichiarate.

- **Riduzione del 30% per i portatori di handicap, art. 3, comma 3 legge N° 104/92.**
- **Ciechi civili di cui alla legge 382/70 e ss.ii.mm.**

Per usufruire dell'agevolazione i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo devono fare parte del nucleo familiare del contribuente."

- 3) dare atto che con l'inserimento dell'art. 13 nella Parte I, gli artt. della parte II saranno numerati progressivamente a partire dal N° 14;
- 4) dare altresì atto che il suddetto Regolamento si compone per intero di N° 20 articoli, stabilendo la modifica dell'art. 20 in quanto non compatibile con le leggi vigenti che risulta così formulato:

"ART. 20

Entrata in vigore

Il presente Regolamento sostituisce il precedente ed entra in vigore il 1° gennaio 2009."

- 5) il presente Regolamento, che in allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale, sostituisce il precedente ed entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2009;
- 6) di incaricare il responsabile del Servizio Finanziario di trasmettere copia conforme della presente Deliberazione e del Regolamento con essa approvato, entro 30 giorni dalla di esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Politiche Fiscali Ufficio Federalismo" Fiscale, ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/1997.=-



COMUNE DI FEROLETO DELLA CHIESA

89050 PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
T.A.R.S.U.

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N° 31 29.06.1994 e deliberazione del Consiglio Comunale N° 31 del 05 novembre 2008)

INDICE

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Istituzione della tassa	Pag. 3
Art. 2	Oggetto della tassa	Pag. 3
Art. 3	Presupposto della tassa	Pag. 3
Art. 4	Soggetti passivi	Pag. 4
Art. 5	Tariffe e gettito della tassa	Pag. 4
Art. 6	Misurazione dei locali e delle aree	Pag. 4
Art. 7	Aree tassabili con superficie ridotta	Pag. 5
Art. 8	Locali ed aree non tassabili	Pag. 5
Art. 9	Riduzione della tassa	Pag. 6
Art. 10	Criteri per le riduzioni tariffarie	Pag. 6
Art. 11	Criteri per le agevolazioni tariffarie	Pag. 7
Art. 12	Tassa giornaliera di smaltimento	Pag. 8
Art. 13	A agevolazioni	Pag. 8

PARTE II

PROCEDURE E SANZIONI

Art. 14	Denunce	Pag. 9
Art. 15	Accertamento, riscossione e contenzioso	Pag. 10
Art. 16	Mezzi di controllo	Pag. 10
Art. 17	Sanzioni	Pag. 10

PARTE III

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 18	Disposizioni finali e transitorie	Pag. 11
Art. 19	Funzionario responsabile	Pag. 11
Art. 20	Entrata in vigore	Pag. 11

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Istituzione della tassa

E' istituita la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ai sensi e secondo le norme del Capo III del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, N° 507 e le disposizioni del presente regolamento.

La tassa si applica in base all'apposita tariffa annuale di cui al successivo articolo 5.

Art. 2

Oggetto della tassa

La tassa ha per oggetto il servizio dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso nelle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.

Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è disciplinato da apposito regolamento ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10 settembre 1982, N° 915.

ART. 3

Presupposto della tassa

Ai sensi dell'art. 62 del decreto legislativo N° 507/1993, la tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio di smaltimento è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa, ancorché in

zona non ancora perimetrata nei modi previsti dal regolamento del servizio di cui all'articolo precedente, fatte salve le esclusioni di legge e regolamento.

Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta una attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Art. 4

Soggetti passivi e responsabili

Ai sensi dell'art. 63 del decreto legislativo N° 507/1993, la tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'articolo precedente con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

Il Comune, quale ente impositore della tassa, non è soggetto passivo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali.

Per il pagamento della tassa riguardante i locali di abitazione affittati con mobilio, è responsabile anche il proprietario dei medesimi.

Art. 5

Tariffe e gettito della tassa

La tassa è applicata secondo le tariffe annuali deliberate dalla Giunta Municipale ai sensi dell'art. 69 del decreto legislativo N° 507/1993 e commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

Il gettito complessivo presunto della tassa viene determinato, in conformità all'art. 61 del decreto legislativo N° 507/1993, all'atto della deliberazione di approvazione delle tariffe, nella quale deliberazione deve essere indicato anche il grado di copertura del costo del servizio di smaltimento.

Art. 6

Misurazione dei locali e delle aree

La tassa è calcolata in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.

La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri mentre quelle delle aree è misurata sul perimetro interno delle aree stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono.

Per l'individuazione delle aree di pertinenza od accessorio degli edifici, si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito all'edificio in base alle risultanze catastali.

Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a metro quadrato.

Nell'ipotesi di cui all'art. 63, comma 2, del decreto legislativo N° 507/1993, la tassa viene determinata, per le parti comuni del condominio la cui superficie non risulti indicata nella denuncia, aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio di una quota del 2% in presenza, rispettivamente, di almeno N° 8 condomini; resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

Art. 7

Aree tassabili con superficie ridotta

Ai sensi dell'art. 66 del decreto legislativo N° 507/1993, le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa sono computate nella misura del 25%; le altre aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, diverse da quelle predette, sono computate nella misura del 50%.

Art. 8

Locali ed aree non tassabili

In applicazione dell'art. 62, comma 2, del decreto legislativo N° 507/1993, si considerano non tassabili, a titolo puramente esemplificativo:

- a. centrali termiche e locali destinati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, silos e simili ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b. solai e simili non adattabili ad altri usi (con altezza non superiore a metri 1,50);
- c. superfici scoperte e coperte riservate esclusivamente la sola pratica sportiva;
- d. unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e/o utenze quali gas, acqua, luce;
- e. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. II beneficio è peraltro limitato al solo periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile;
- f. locali e fabbricati di servizio nei fondi rustici;
- g. edifici adibiti a qualsiasi culto nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto (cori, cantorie, sacrestie e simili).

Sono inoltre non tassabili quelle superfici o quelle parti di esse ove, per specifiche caratteristiche strutturali e destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali provvedono a proprie spese produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. La non tassabilità ha effetto a condizione che il soggetto interessato provveda ad allegare alla denuncia originaria o di variazione, nel caso in cui dichiarare di provvedere direttamente allo smaltimento dei rifiuti, copia dell'ultima comunicazione fatta al Comune ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, D.P.R. N° 915/1982, ovvero, nel caso in cui provveda allo smaltimento a mezzo di impresa od ente autorizzato, copia del contratto relativo.

In caso di contestuale produzione, nei medesimi locali od aree, di rifiuti urbani interni e di rifiuti speciali, tossici o nocivi, non si applica alcuna riduzione di superficie tassabile.

Art. 9

Riduzioni della tassa

Ai sensi dell'art. 59 del decreto legislativo N° 507/1993, nelle zone in cui non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa, fermo restando l'obbligo del conferimento dei rifiuti nel punto di raccolta più vicino, la tassa è applicata:

- a. in misura pari al 40% della tariffa se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera 500 metri;
- b. in misura pari al 25% della tariffa se detta distanza non supera 1500 metri;
- c. in misura pari al 10% della tariffa se detta distanza supera 1500 metri.

Nei casi di carenza o grave irregolarità del servizio, previsti dal comma 4 del citato articolo 59, per una durata non inferiore ad almeno trenta giorni, la tassa è applicata, previa formale e motivata diffida degli utenti interessati alla gestione del servizio e ove non si provveda a regolarizzare il servizio stesso nei successivi trenta giorni, nella misura del 25% della tariffa per tutto il periodo di irregolare funzionamento del servizio.

Art. 10

Criteri per le riduzioni tariffarie

In relazione agli artt. 66 e 68 del decreto legislativo N° 507/1993, le eventuali riduzioni tariffarie, da deliberarsi insieme con la tariffa annuale, vanno graduate come segue:

- a) abitazioni con unico occupante: la riduzione non può essere superiore a un terzo;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: la riduzione non può essere superiore a un terzo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
- d) nei confronti dell'utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b) , risiede o abbia la dimora per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale; la riduzione non può essere superiore a un terzo;
- e) nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale: la riduzione non può essere superiore al 30%;
- f) nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico ovvero per le quali gli utenti siano tenuti a conferire a detto servizio rilevanti quantità di rifiuti che possono dar luogo alle entrate di cui all'art. 61, comma 3, del decreto legislativo N° 507/1993.

Le riduzioni tariffarie sono tra loro cumulabili e vengono attribuite, previa istruttoria e verifica dei presupposti, sulla base delle indicazioni contenute nella denuncia originaria, integrativa o di variazione e con effetto dall'anno successivo con provvedimento del Funzionario responsabile del servizio.

Esse competono anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuovo provvedimento, fino a che persistano le condizioni richieste.

Allorché tali condizioni vengano meno, l'interessato ha l'obbligo di presentare denuncia integrativa o di variazione e la tassa si applica per intero dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui le condizioni stesse sono cessate; nel caso in cui il venir meno di tali condizioni venga accertato d'ufficio, si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del decreto legislativo N° 507/1993.

Art. 11

Criteria per le agevolazioni tariffarie

In relazione all'art. 67 del decreto legislativo N° 507/1993, le eventuali agevolazioni tariffarie, da deliberarsi insieme con la tariffa annuale, possono essere stabilite nei seguenti limiti massimi:

- a) per coloro che versano in condizioni di disagio socio-economico: 75%;
- b) per associazioni od enti che perseguono finalità di riconosciuto valore socio-culturale: 75%.

Le agevolazioni tariffarie sono attribuite, su domanda degli interessati, con le modalità procedurali stabilite dal regolamento comunale per l'erogazione di contributi, sovvenzioni, ecc. di cui all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, N° 241.

Esse competono anche per gli anni successivi fino a che persistano le condizioni richieste.

Allorché tali condizioni vengano meno, la tassa si applica, su denuncia dell'interessato o accertamento d'ufficio, dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui le condizioni stesse sono cessate; nel caso d'accertamento d'ufficio, si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del decreto legislativo N° 507/1993.

Le agevolazioni di cui sopra sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art. 12

Tassa giornaliera di smaltimento

Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazioni, temporaneamente e non ricorrentemente locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera, ai sensi dell'art. 77 del decreto legislativo N° 507/1993; è temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente.

La tariffa per metro quadrato di superficie occupata è determinata in base a quella rapportata a giorni, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani interni attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso (o assimilabile per attitudine a produrre rifiuti) maggiorata di un importo percentuale non superiore al 50%, senza alcuna riduzione nel caso di occupazione di aree.

L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche all'atto di occupazione e con il medesimo modello di versamento in conto corrente postale di cui all'art. 50 del decreto legislativo N° 507/1993.

In caso di occupazione abusiva, la tassa dovuta è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori; per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili.

ART. 13

Agevolazioni

A richiesta del contribuente, si applica la seguente riduzione alla parte variabile della tassa, per il caso di seguito riportato.

Il Responsabile del tributo, coadiuvato dagli uffici comunali, e dalle aziende incaricate dei servizi, provvede a verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni dichiarate.

- Riduzione del 30% per i portatori di handicap, art. 3, comma 3 legge N° 104/92.
- Ciechi civili di cui alla legge 382/70 e ss.ii.mm.

Per usufruire dell'agevolazione i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo devono fare parte del nucleo familiare del contribuente."

PARTE II

PROCEDURE E SANZIONI

Art. 14

Denunce

I soggetti di cui all'art. 63 del decreto legislativo N° 507/1993 sono tenuti a presentare entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e messi a disposizione degli utenti.

L'obbligazione tributaria decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme ed entro lo stesso termine, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque possa influire sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

In caso di cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata apposita denuncia di cessazione che da diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.

Lo stesso effetto esplica la denuncia di variazione che comporti un minor ammontare della tassa; l'abbuono della tassa decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la variazione è stata presentata.

Art. 15

Accertamento, riscossione e contenzioso

L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità agli articoli 71 e 72 del decreto legislativo N° 507/1993.

La variazione dell'ammontare della tassa dovuta al cambio di categoria o alla variazione della tariffa, non comporta l'obbligo per il Comune di notificare ai contribuenti avvisi di accertamento.

Il contenzioso, fino all'insediamento degli speciali organi di giurisdizione tributaria previsti dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, N° 546, è disciplinato dall'art. 63 del D.P.R. 28 gennaio 1988, N° 43 e dall'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, N° 638 e successive modificazioni.

Art 16

Mezzi di controllo

Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite la rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, il Comune può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del decreto legislativo N° 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo decreto.

Il potere di accesso è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

Art. 17

Sanzioni

Le sanzioni sono applicate nella misura, nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 76 del decreto legislativo N° 507/1993.

Per l'applicazione delle pene pecuniarie previste dal comma 3 dello stesso articolo 76, si fa rinvio, per quanto attiene al procedimento sanzionatorio, alla legge 24 novembre 1981, N° 689.

PARTE III

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 18

Disposizioni finali e transitorie

Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore. E' fatta salva l'applicazione in via transitoria delle previgenti norme, come previsto dagli artt. 79 e 80 del decreto legislativo N° 507/1993 e le diverse decorrenze stabilite dalle medesime disposizioni in sede di prima applicazione della nuova disciplina.

Art. 19

Funzionario responsabile

La Giunta Comunale nomina il funzionario responsabile di cui all'art. 74 del decreto legislativo N° 507/1993, cui compete anche la gestione dinamica del presente regolamento.

Art. 20

Entrata in vigore

Il presente Regolamento sostituisce il precedente ed entra in vigore il 1° gennaio 2009.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.TO (GIUSEPPE MILETO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO (Ds.ssa Antonia Musolino)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che della presente deliberazione è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno _____ per gg. 15 consecutivi.

Feroleto della Chiesa, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO (Dr.ssa Antonia Musolino)

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Feroleto della Chiesa, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Antonia Musolino

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi.

Feroleto della Chiesa, lì _____

IL MESSO COMUNALE
F.TO Furfaro Giuseppe

Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che la su estesa deliberazione:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio, giusta attestazione del Messo Comunale, per quindici giorni consecutivi, senza opposizioni.

E' divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del d.lgs. 18.08.2000, n° 267 (trascorsi 10 gg. Dalla pubblicazione);

la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, N° 267.

Feroleto della Chiesa, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE